



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# **Stagione Sportiva 2018-2019**

## **Comunicato Ufficiale N°333 dell'8/03/2019**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL  
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 30/01/2019  
(Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - POL. S. ANGELO ROMANO del 6/01/2019 -  
Campionato di Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Sentito l'Arbitro e l'Assistente arbitrale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.  
La tassa ricorso va incamerata.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELL'ALLENATORE ADAMI FABIO (A.S.D. ESSERE WEBRADIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 28/02/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 20/02/2019**  
**(Gara: ESSERE WEBRADIO – REAL MATTEI del 16/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Under 21)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltato il ricorrente

DELIBERA

Di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,  
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.125 LND DEL 31/10/2018**  
**(Gara: MONTEFIASCONE – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale della F.I.G.C.

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.  
La tassa ricorso va incamerata.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 LND DEL 22/11/2018**  
**(Gara: CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 21/10/2018 – Campionato di Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale della F.I.G.C.

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.  
La tassa ricorso va incamerata.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019**  
**(Gara: MONTEFIASCONE – MONTEROSI del 10/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CONTI Francesco al 10/02/2021 confermando, altresì, l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' ASD.FC MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019**  
**(Gara: MASSIMINA – ETRURIA CALCIO del 20/01/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 28/02/2019, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIMMINO ANTONIO FINO AL 28/02/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PUMA EMANUELE PER 2 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE OLIVIERI VALERIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/02/2019**  
**(Gara: FOOTBALL ACADEMY LAZIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 13/02/2019 – Campionato Under 15 Provinciale Latina)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 1 in relazione all'omologazione del risultato nonché ai sensi dell'art.45, comma 3 in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore TOMASELLI Antonio, all'inibizione del dirigente CIMMINO Antonio ed alle squalifiche a carico dei calciatori PUMA Emanuele ed OLIVIERI Valerio.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTELCRETONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOMBELLI RICCARDO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 LND DEL 21/02/2019**

**(Gara: LE SPRETE VILLANOVA – CASTELCRETONE del 17/02/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore BOMBELLI Riccardo a 3 gare.

La tassa ricorso va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CISCO COLLATINO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANI FABIO MASSIMO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019**

**(Gara: ALMAS ROMA – CISCO COLLATINO FUTSAL del 24/02/2019 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

**Publicato in Roma l'8 marzo 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli